

Si rende noto che, il Comune di Maruggio, con ordinanza n.68 del 01/12/2016, ha regolamentato l'orario di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Si riporta stralcio dell'Ordinanza in oggetto di cui si raccomanda l'attenta osservanza.

1. Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S.: l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi:

- autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, **rivendite tabacchi**, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);
- autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.);

l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di " non funzionamento ", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni apparecchio.

La violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00...

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà , per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria di sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S., ovvero la sospensione

del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ex

artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. ; la recidiva si verifica, qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno...

La stessa ordinanza dispone inoltre l' **obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi**; a tal proposito si allega alla presente cartello da stampare e affiggere all'interno dell'esercizio commerciale.